



Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia

Piazza Grande, 11 a - ingresso Via Scamozzi 5 b

33057 Palmanova (UD)

Tel. +39 0432 932592 - Fax +39 0432 932517

[https:// friuliveneziagiulia.lnd.it](https://friuliveneziagiulia.lnd.it)

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 COMUNICATO UFFICIALE N. 03 DEL 12/07/2024

Sommario

NOVITÀ IN MATERIA DI SVINCOLI - STAGIONE SPORTIVA 2024/2025	2
VARIAZIONE ORGANIGRAMMA SUL PORTALE ANAGRAFE FIGC	2
TESSERAMENTO TECNICI	2
AFFILIAZIONI – FUSIONI – CAMBI DI SEDE SOCIALE – MUTAMENTI DI DENOMINAZIONE SOCIALE – STAGIONE SPORTIVA 2024/2025	3
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	3
Comunicato Ufficiale n. 7/A della F.I.G.C.	3
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.	3
Circolare N. 10 della L.N.D. – Centro Studi Tributarì LND	3
Circolare N. 11 della L.N.D. – Centro Studi Tributarì LND	3
Circolare N. 12 della L.N.D. – Programma Antidoping stagione sportiva 2024/2025	3
Circolare N. 13 della L.N.D. – Centro Studi Tributarì LND	3
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE	4
Consiglio Direttivo	4
Date Inizio Campionati e Coppe – Stagione Sportiva 2024/2025	4
Segreteria	4
Iscrizione ai Campionati – Stagione Sportiva 2024/2025	4
Persone Ammesse nel Recinto di Gioco	8
Tecnici	9
Concomitanze Gare Sullo Stesso Campo	10
Cooling Break	11
Equipaggiamento dei Calciatori	11
Sgombero Della Neve	12
Posta Elettronica Certificata	12
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA	12
Segreteria	12
Comunicato Ufficiale n. 1 S.G.S. – Stagione Sportiva 2024/2025	12
Open Day 2024	12
Sistema Riconoscimento Club Giovanili – Club di 3° Livello s.s. 2023/2024	13
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE	14
Segreteria	14
Iscrizione ai Tornei Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici – Stagione Sportiva 2024/2025	14
Modalità di Gioco Attività di Base s.s. 2024/2025	14
MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE	17
RISULTATI GARE	17
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO	17
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE	17
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE	18
ERRATA CORRIGE	24

NOVITÀ IN MATERIA DI SVINCOLI - STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Si ricorda che il Decreto Legge n.89 del 29 giugno 2024 ha prorogato di un anno (**fino al 30 giugno 2025**) il termine del vincolo sportivo per i tesseramenti sottoscritti **prima** dell'entrata in vigore della Riforma dello Sport, ovvero il 1° luglio 2023 e che sono pendenti a quella data (cioè in continuità).

La F.I.G.C., con C.U. 279/A del 29.06.24, a fronte del provvedimento sopra descritto, ha provveduto a modificare gli artt. 32, 33 e 106 delle N.O.I.F.

Lo scrivente Comitato Regionale, sulla base delle modifiche apportate, ritiene utile pubblicare uno schema riassuntivo (di seguito il link) relativo ai soggetti in continuità di tesseramento alla data del 01 luglio 2023

<https://friuliveneziagiulia.lnd.it/index.php/news/714-novita-in-materia-di-svincoli-stagione-sportiva-2024-2025>

VARIAZIONE ORGANIGRAMMA SUL PORTALE ANAGRAFE FIGC

Nel Portale Anagrafe Federale, con l'inizio della nuova stagione sportiva, gli organigrammi societari saranno resettati (escluso il Consiglio Direttivo).

Le Società dovranno produrre una nuova variazione organigramma, cliccare su "**Seleziona esistente**" (o "aggiungi componente" in caso di nuovi membri) e nella finestra **selezionare la stagione precedente i componenti che intendono riconfermare**. A tale riguardo, si ricorda che il Consiglio Direttivo dovrà essere composto da almeno Presidente, Vice Presidente e un Consigliere.

Si ricorda alle Società che, ad ogni modifica del Consiglio va allegato il verbale di assemblea autenticato dal Notaio (in caso di Società con Responsabilità Giuridica) o dall'Agenzia delle Entrate (in caso di società senza Responsabilità Giuridica).

Il Censimento della Società, da allegare alla documentazione richiesta per l'iscrizione al Campionato di competenza, dovrà essere scaricato tramite il portale servizi FIGC dell'Anagrafe Federale e caricato nell'apposita sezione dell'Area L.N.D. riservata.

Per problematiche tecniche relative al funzionamento del Portale Anagrafe Federale sarà disponibile un servizio di assistenza al seguente indirizzo:

supportotecnico@figc.it

TESSERAMENTO TECNICI

Si ricorda alle Società che le pratiche di tesseramento Tecnici dovranno essere presentate collegandosi al seguente link:

<https://portaleservizi.figc.it>

Per le nuove utenze si dovrà selezionare la funzione "Attiva Utente" in Home Page, verrà inviata una e-mail, all'indirizzo di posta elettronica del Legale Rappresentante della Società, con le credenziali di accesso alla piattaforma dedicata.

Per qualsiasi necessità di chiarimento riguardante i tesseramenti dei tecnici scrivere a

tesseramento.cov@figc.it.

AFFILIAZIONI – FUSIONI – CAMBI DI SEDE SOCIALE – MUTAMENTI DI DENOMINAZIONE SOCIALE – STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Si informano le società che sarà possibile depositare (**ESCLUSIVAMENTE TRAMITE IL PORTALE ANAGRAFE FIGC**) le proprie istanze di **Mutamento di Denominazione Sociale, Cambio di Denominazione e Sede sociale, Fusione o Scissione** **fino al 15 luglio 2024**, termine di scadenza dettato dalle N.O.I.F., la cui modifica è intervenuta con il Comunicato ufficiale FIGC n. 233/A del 31 maggio 2024.

Per ogni necessità di supporto sul portale Anagrafe FIGC, le Società potranno scrivere una e-mail all'indirizzo supportotecnico@figc.it.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Comunicato Ufficiale n. 7/A della F.I.G.C.

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il C.U. n. 7/A della F.I.G.C., dd. 04/07/2024, inerente il nuovo testo dello Statuto della F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Circolare N. 10 della L.N.D. – Centro Studi Tributari LND

Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, la Circolare n. 10 della L.N.D. dd. 03/07/2024, inerente "Procedure di compensazione di crediti dal 1° luglio 2024 – Circolare ADE n. 16/E del 28 giugno 2024".

Circolare N. 11 della L.N.D. – Centro Studi Tributari LND

Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, la Circolare n. 11 della L.N.D. dd. 06/07/2024, inerente all'oggetto.

Circolare N. 12 della L.N.D. – Programma Antidoping stagione sportiva 2024/2025

Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, la Circolare n. 12 della L.N.D. dd. 09/07/2024, inerente all'oggetto.

Circolare N. 13 della L.N.D. – Centro Studi Tributari LND

Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, la Circolare n. 13 della L.N.D. dd. 10/07/2024, inerente all'oggetto.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Consiglio Direttivo

DATE INIZIO CAMPIONATI E COPPE – STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Il Consiglio Direttivo ha così stabilito le date di inizio dei Campionati e Coppa Italia/Regione:

COPPA ITALIA ECCELLENZA	Sabato	24 Agosto 2024
COPPA ITALIA DI PROMOZIONE	Mercoledì	28 Agosto 2024
COPPA REGIONE DI 1^CAT	Domenica	01 Settembre 2024
COPPA REGIONE 2^ CATEGORIA	Domenica	01 Settembre 2024
COPPA REGIONE 3^ CATEGORIA	DA DEFINIRE	
CAMPIONATO DI ECCELLENZA	Domenica	08 Settembre 2024
CAMPIONATI DI PROMOZIONE	Domenica	15 Settembre 2024
CAMPIONATI DI 1^ CATEGORIA	Domenica	29 Settembre 2024
CAMPIONATI DI 2^ CATEGORIA	Domenica	29 Settembre 2024
CAMPIONATI DI 3^ CATEGORIA	DA DEFINIRE	
CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE	Sabato	21 Settembre 2024
CAMPIONATO UNDER 19 PROVINCIALE	DA DEFINIRE	
CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE/ELITE	Domenica	29 Settembre 2024
CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE/ELITE	Domenica	29 Settembre 2024
CAMPIONATO UNDER 16 PROVINCIALI	DA DEFINIRE	
CAMPIONATO UNDER 14 PROVINCIALI	DA DEFINIRE	

Segreteria

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI – STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

In ottemperanza a quanto emanato dalla L.N.D. con C.U. n. 1 dd. 01/07/2024, di seguito si riportano le linee guida per le iscrizioni ai Campionati della Stagione Sportiva 2024/2025.

CONDIZIONI PER LE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI

Si ricorda che ai sensi dell'art. 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono condizioni **inderogabili** per l'iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali:

- a) la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- b) **l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati;**
- c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari:
 - Tassa associativa alla L.N.D.;
 - Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza;
 - Assicurazione tesserati;
 - Acconto spese per attività regionale e organizzazione.

TERMINI ISCRIZIONI

Si comunica alle società che l'iscrizione (on-line e dematerializzazione) dovrà essere effettuata **entro e non oltre le ore 16.00 dei termini sotto riportati:**

CAMPIONATI 2024/2025	INIZIO ISCRIZIONI	TERMINE PERENTORIO
ECCELLENZA	Lunedì 15 Luglio 2024	Martedì 30 Luglio 2024
PROMOZIONE	Lunedì 15 Luglio 2024	Martedì 30 Luglio 2024
1^ CATEGORIA	Lunedì 15 Luglio 2024	Martedì 30 Luglio 2024
2^ CATEGORIA	Lunedì 15 Luglio 2024	Martedì 30 Luglio 2024
3^ CATEGORIA	Lunedì 15 Luglio 2024	Martedì 30 Luglio 2024
COPPA REGIONE DI 1^ CAT.	Lunedì 15 Luglio 2024	Martedì 30 Luglio 2024
COPPA REGIONE DI 2^ CAT.	Lunedì 15 Luglio 2024	Martedì 30 Luglio 2024
COPPA REGIONE DI 3^ CAT.	Lunedì 15 Luglio 2024	Martedì 30 Luglio 2024
JUNIORES REGIONALE UNDER 19	Lunedì 15 Luglio 2024	Martedì 30 Luglio 2024
ALLIEVI UNDER 17 ELITE/REGIONALI	Lunedì 15 Luglio 2024	Martedì 30 Luglio 2024
GIOVANISSIMI UNDER 15 ELITE/REGIONALI	Lunedì 15 Luglio 2024	Martedì 30 Luglio 2024
JUNIORES PROVINCIALI UNDER 19	Giovedì 01 Agosto 2024	Giovedì 29 Agosto 2024
ALLIEVI UNDER 17 PROVINCIALI	Giovedì 01 Agosto 2024	Giovedì 29 Agosto 2024
ALLIEVI UNDER 16 PROVINCIALI	Giovedì 01 Agosto 2024	Giovedì 29 Agosto 2024
GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALI	Giovedì 01 Agosto 2024	Giovedì 29 Agosto 2024
GIOVANISSIMI UNDER 14 PROVINCIALI	Giovedì 01 Agosto 2024	Giovedì 29 Agosto 2024
CALCIO A CINQUE SERIE C-C1	Giovedì 01 Agosto 2024	Giovedì 29 Agosto 2024
COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE	Giovedì 01 Agosto 2024	Giovedì 29 Agosto 2024
AMATORI	Giovedì 01 Agosto 2024	Giovedì 29 Agosto 2024

IMPORTI ISCRIZIONI – STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Campionato	Tassa Associati va alla L.N.D.	Diritti d'iscrizione	Acconto spese di gestione	Anticipo assicurativo calciatori (*)	Premio Assicurativo Dirigenti
ECCELLENZA	€ 300,00.-	€ 2.500,00.-	€ 1.000,00.-	Vedere calcolo nel "riepilogo costi" portale Società L.N.D. (*)	€ 130,00.-
PROMOZIONE	€ 300,00.-	€ 1.900,00.-	€ 900,00.-		€ 130,00.-
1^ CATEGORIA	€ 300,00.-	€ 1.400,00.-	€ 800,00.-		€ 130,00.-
2^ CATEGORIA	€ 300,00.-	€ 950,00.-	€ 700,00.-		€ 90,00.-
3^ CATEGORIA	€ 300,00.-	€ 660,00.-	€ 500,00.-		€ 90,00.-
CALCIO 5 SERIE C-C1	€ 300,00.-	€ 800,00.-	€ 600,00.-		€ 90,00.-
COPPA ITALIA C5	//	€ 200,00.-	//	//	//
JUNIORES UNDER 19 REGIONALE	//	€ 800,00.-	€ 200,00.-	//	//
JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALE	//	€ 610,00.-	€ 200,00.-	//	//
JUNIORES PROV. SOC. PURA	€ 300,00.-	€ 610,00.-	€ 600,00.-	(**)	€ 90,00.-
AMATORI Escluse le spese arbitrali	//	€ 375,00.-	€ 450,00.-	Compreso nel cartellino	//
COPPA REGIONE (1^ - 2^ - 3^ CATEGORIA)	//	€ 200,00.-	//	//	//

(*): La L.N.D. ha stabilito che l'acconto relativo all'anticipo assicurativo calciatori sia calcolato sulla base dei tesserati alla data del 30 giugno della stagione precedente (30.06.2024) moltiplicato per €.24,00.

(**): Per quanto riguarda le **Società nuove affiliate** e le **Società Juniores Provinciale "Pura"** gli importi relativi **all'acconto assicurazione calciatori** saranno i seguenti:

Calcio a 11	€. 780,00
Juniores "Pura"	€. 590,00

IMPORTI ISCRIZIONI CAMPIONATI SETTORE GIOVANILE – STAGIONE SPORTIVA 2024/2025:

Per quanto attiene gli importi relativi alle iscrizioni ai sottoelencati Campionati, si rimane in attesa del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. inerente agli Oneri Finanziari – Stagione Sportiva 2024/2025:

- **ALLIEVI UNDER 17 ELITE/REGIONALI**
- **GIOVANISSIMI UNDER 15 ELITE/REGIONALI**
- **ALLIEVI UNDER 17 PROVINCIALI**
- **ALLIEVI UNDER 16 PROVINCIALI**
- **GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALI**
- **GIOVANISSIMI UNDER 14 PROVINCIALI**

NUOVE AFFILIAZIONI ALLA L.N.D. – STAGIONE SPORTIVA 2024/2025:

Si ricorda che il Consiglio della L.N.D. ha disposto anche per la Stagione Sportiva 2024/2025 la gratuità dei diritti iscrizione al Campionato di **Terza Categoria per le Società neo-affiliate nella Stagione Sportiva 2024/2025** e **per le Società** che, nella medesima Stagione Sportiva, **saranno autorizzate a effettuare il cambio di status da SGS "pure" a LND**, ai fini della partecipazione alla Terza Categoria.

MODALITA' DI PAGAMENTO:

SI RICORDA CHE I PAGAMENTI DEGLI IMPORTI PREVISTI PER LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI, IN UNA UNICA RATA, TRAMITE IL "PORTAFOGLIO ISCRIZIONI"

Le modalità sono le stesse previste per la ricarica del portafoglio tesseramento:

le Società dovranno, prima dell'invio telematico delle iscrizioni, procedere con una richiesta di ricarica del PORTAFOGLIO ISCRIZIONI pari all'importo risultante nel riepilogo costi ed eseguire il versamento a mezzo BONIFICO BANCARIO sulle seguenti coordinate:

c/c intestato a: F.I.G.C. L.N.D. - COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA

Piazza Grande 11 A - Ingresso Via Scamozzi 5 B, 33057 Palmanova

c/o CREDIFRIULI – CREDITO COOPERATIVO FRIULI

IT92-X070-8564-0500-0000-0039-806

Alla richiesta di ricarica dovrà essere allegata la copia del bonifico CON L'INDICAZIONE DEL NUMERO DI MATRICOLA DELLA SOCIETÀ.

La Ricarica sarà disponibile soltanto dopo la convalida da parte del Comitato Regionale.

Una volta che il portafoglio sarà capiente si dovrà procedere alla convalida del pagamento dell'importo risultante nel riepilogo costi (gestione pagamenti iscrizione – pagamento documenti iscrizione da portafoglio – selezionare il documento – paga selezionati – inserire l'importo totale e confermare pagamento).

La Società troverà nella propria area l'elenco delle ricevute emesse e potrà provvedere alla relativa stampa.

Per eventuali problematiche le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale sono a disposizione per l'ausilio necessario.

ESTRATTI CONTO SOCIETA':

Si informa che gli estratti conto societari saranno disponibili sul sito della Lega Nazionale Dilettanti nell'area riservata alle Società a partire **da venerdì 12 luglio 2024**. Gli estratti conto saranno aggiornati alla data del 30 giugno 2024, pertanto eventuali differenze dovranno essere successivamente conguagliate.

CREDITO COOPERATIVO FRIULI:

Il Comitato Regionale informa che, al fine di sostenere le Società negli obblighi di pagamento connessi alle iscrizioni, sussiste la disponibilità del **CREDITO COOPERATIVO FRIULI – CrediFriuli** all'apertura di conti correnti e linee di credito fino alla somma di €5.000,00 **A CONDIZIONI AGEVOLATE**.

Si invitano le Società interessate a contattare il CREDITO COOPERATIVO FRIULI – CrediFriuli al seguente indirizzo mail commerciale@credifriuli.it per tutte le opportune informazioni.

DISPONIBILITA' CAMPI DA GIUOCO

Si ricorda che, all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, delle N.O.I.F. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte di ogni singolo Comitato Regionale, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario, l'attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l'agibilità.

Tenuto conto di quanto sopra, le Società all'atto dell'iscrizione dovranno unicamente provvedere alla corretta compilazione e dematerializzazione del modulo denominato "NULLAOSTA DISPONIBILITÀ' CAMPO DI GIUOCO STAGIONE SPORTIVA 2024/2025", dopo che lo stesso sia stato regolarmente timbrato e firmato dall'Ente proprietario del campo.

Si precisa che detto modulo dovrà essere caricarlo sul portale ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE PERENTORIO, debitamente compilato e firmato in tutte le sue parti, e che in assenza dello stesso il Comitato Regionale non potrà procedere alla ratifica dell'iscrizione al Campionato di competenza.

DESIDERATA SOCIETA' – PRECISAZIONE

In considerazione della possibilità da parte delle Società di indicare, all'atto dell'iscrizione on-line, le "desiderata" riguardanti la compilazione del calendario, si ritiene utile precisare quanto segue:

- Le giornate e gli orari di gara saranno fissati dal Comitato Regionale e dalle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali.
- Le richieste delle Società relativamente alla compilazione dei calendari (contrari a / concomitanti a, ecc.) saranno tenute in considerazione ma **non automaticamente accolte**. Il Comitato si rende disponibile a soddisfare le richieste nei limiti del possibile sempre comunque tenendo in considerazione la regolarità dei Campionati.
- Le richieste dovranno pervenire **entro il termine previsto per le iscrizioni**.

PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIOCO

Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
- e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- f) i calciatori di riserva;
- g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale e per quelle dilettantistiche regionali e giovanili, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a due posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione, tesserati dalla società ed in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera.

Possono, inoltre, essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi e i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo del Settore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore. Resta salva la possibilità di accesso al campo per il tecnico che, già tesserato per una squadra della società, svolga attività di dirigente per altra squadra della stessa società, purché vi sia la contemporanea presenza dell'allenatore responsabile di quest'ultima. Inoltre, se già tesserati per una società possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa società. La sospensione dall'Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di dirigente o di calciatore nella stessa Società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal Tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna Società, intenda svolgere attività di calciatore.

Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'Arbitro mediante apposita tessera che ne attesta la qualifica, ferme restando le disposizioni contenute all'art. 66 delle N.O.I.F.

Il Dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società. Relativamente ai Tecnici abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei Tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso), valgono le disposizioni all'uopo impartite dalla F.I.G.C. attraverso il Portale Servizi federale.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es.: Campionato di Terza Categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);

3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;

4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente Ufficiale". Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società.

Il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F. In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento. L'Arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

Si rammenta che, in base al vigente Regolamento del Giuoco del Calcio, corredato delle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. e della Guida Pratica A.I.A., il "terreno di gioco", il "campo per destinazione", il "recinto di gioco" e il "campo di gioco" sono così definiti:

- Terreno di gioco: è il rettangolo entro il quale si svolge effettivamente il gioco;
- Campo per destinazione: è una fascia piana di terreno, larga almeno 1,50 mt., situata intorno al terreno di gioco ed a livello dello stesso;
- Recinto di gioco: è costituito dal "terreno di gioco", dal "campo per destinazione", dall'area tecnica, da eventuali piste, pedane e/o strutture per l'atletica o altro sport ed è delimitato da una rete o altro mezzo appropriato di recinzione;
- Campo di gioco: è l'intera struttura sportiva, che comprende anche il "recinto di gioco", gli spogliatoi ed ogni altro locale annesso, con i relativi accessi.

TECNICI

La classificazione dei Tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o qualifica è disciplinata dagli artt. 16 ("Classificazione dei Tecnici") e 54 ("Formazione altre figure tecnico-sportive"), del vigente Regolamento del Settore Tecnico Federale.

Per quanto attiene ai rapporti fra le Società dilettantistiche e i Tecnici per la Stagione Sportiva 2024/2025, avuto ulteriore riguardo alla materia economica e ai criteri di tesseramento e deroghe, si deve fare riferimento alle disposizioni dettate in materia dalle N.O.I.F. in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D. Lgs 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, nonché all'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, e alle disposizioni contenute nel Regolamento del Settore Tecnico Federale ovvero di comunicazioni ufficiali.

a) Procedure di tesseramento

A partire dalla stagione sportiva 2021/2022, le operazioni di tesseramento dei Tecnici sono effettuate online attraverso il Portale Servizi F.I.G.C.-

b) Le disposizioni obbligatorie per il Tesseramento dei Tecnici presso le Società della L.N.D.

Le disposizioni obbligatorie per il tesseramento dei Tecnici presso le Società della L.N.D. sono disciplinate dall'art. 39, del vigente Regolamento del Settore Tecnico Federale ("Obblighi e deroghe").

Il Settore Tecnico può concedere deroghe per gli Allenatori che abbiano guidato le loro squadre alla promozione al Campionato dilettantistico di Calcio a 11 e di Calcio a 5 di categoria superiore. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del primo Corso utile per il conseguimento del nuovo titolo abilitativo, al quale l'Allenatore è tenuto a presentare domanda di ammissione in quanto partecipante di diritto in sovrannumero. La deroga è vincolata all'effettiva partecipazione al richiamato Corso e sarà revocata in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione o in caso di mancata iscrizione al primo corso utile.

c) Altre disposizioni

Si rammenta che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'allenatore tesserato, le Società interessate, oltre alla obbligatoria comunicazione telematica al Settore tecnico di avvenuto esonero e rassegnate dimissioni, dovranno provvedere al tesseramento di un altro allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali del Settore Tecnico entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che vengono esonerati prima della prima gara ufficiale del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva.

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., in deroga a quanto previsto dall'art. 40, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., è data altresì facoltà ai Tecnici con abilitazione non professionistica, nel corso della medesima stagione sportiva e previo nulla-osta della Società di appartenenza, di potersi tesserare come allenatore di una Società di Beach Soccer che partecipa alle attività organizzate dalla L.N.D.

CONCOMITANZE GARE SULLO STESSO CAMPO

In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento delle stesse:

- Campionato Nazionale Serie D;
- Campionato Serie C Femminile;
- Campionato di Eccellenza;
- Campionato di Promozione;
- Campionato Regionale Calcio Femminile Eccellenza;
- Campionato di 1ª Categoria;
- Campionato di 2ª Categoria;
- Campionato Nazionale "Juniores – Under 19";
- Campionato Nazionale Allievi (Under 17);
- Campionato Nazionale Giovanissimi (Under 15);
- Campionato Regionale "Juniores – Under 19" maschile;
- Campionato Regionale "Juniores" femminile;
- Campionato Regionale "Under 18" Dilettanti;
- Campionato Regionale Allievi (Under 17);
- Campionato Regionale Under 16;
- Campionato Regionale Giovanissimi (Under 15);
- Campionato Regionale Under 14;
- Campionato di 3ª Categoria;
- Campionato di "3ª Categoria – Under 21";
- Campionato di "3ª Categoria – Under 19";
- Campionato di "3ª Categoria-Over 30";
- Campionato di "3ª Categoria-Over 35";
- Campionato Provinciale Calcio Femminile Promozione;
- Campionato Provinciale "Juniores – Under 19";
- Campionato Provinciale "Under 18" Dilettanti;
- Coppe Regionali Settore Giovanile; -
Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile;
- Coppe Provinciali e Locali Settore Giovanile;
- Attività Amatori

Calcio a Cinque

- Campionato Nazionale Serie A maschile;
- Campionato Nazionale Serie A/2 élite maschile;
- Campionato Nazionale Serie A/2 maschile;
- Campionato Nazionale Serie A Femminile;
- Campionato Nazionale Serie B maschile;
- Campionato Nazionale Serie B femminile;
- Campionato Nazionale Under 19 maschile;
- Campionato Nazionale Under 19 femminile;
- Campionato Regionale Serie C-C/1 maschile;
- Campionato Regionale Serie C/2 maschile;
- Campionato Regionale Serie C femminile;
- Campionato Provinciale Serie D maschile;
- Campionato Provinciale Serie D femminile;
- Campionato Regionale Under 21 maschile; 87
- Campionato Regionale Under 21 femminile;
- Campionato Regionale Under 19 maschile;
- Campionato Regionale Under 19 femminile.

COOLING BREAK

Si rammentano le disposizioni di cui alla Regola 7 (Durata della gara) del Regolamento del Giuoco del Calcio riferite alle interruzioni predisposte per dissetarsi (che non devono superare un minuto) ovvero per rinfrescarsi ("cooling break" da novanta secondi a tre minuti) o per altre ragioni mediche consentite dal regolamento della competizione.

EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI

L'equipaggiamento dei calciatori/calciatrici è disciplinato dalla Regola 4, del Regolamento del Giuoco del Calcio e del Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque.

Relativamente alle maglie da giuoco, le squadre devono indossare colori che le distinguano l'una dall'altra e dagli ufficiali di gara. Ciascun portiere deve indossare colori che lo distinguano dagli altri calciatori e dagli ufficiali di gara. Se le maglie dei due portieri dovessero essere dello stesso colore e nessuno di loro avesse un'altra maglia, l'arbitro consentirà che la gara venga giocata.

Qualora i calciatori/calciatrici indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia.

La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l'equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara.

Limitatamente alle gare dei Campionati Nazionali organizzati dalla Divisione Calcio a Calcio a Cinque, con esclusioni dei Campionati Nazionali Under 19 maschile e femminile, qualora le Società abbiano maglie di colore confondibile tra loro, la squadra ospitata sarà tenuta a cambiare la propria maglia, mentre quella ospitante manterrà i propri colori sociali.

Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores "Under 19" della Stagione Sportiva 2024/2025, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutte la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

E' consentito, per le Società appartenenti alla L.N.D. e al Settore Giovanile e Scolastico, apporre sugli indumenti di giuoco non più di cinque marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega o della Divisione.

Per le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e al Settore Giovanile e Scolastico è altresì consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un apposito recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore e calciatrice, in applicazione dell'art. 72, comma 7, delle N.O.I.F.-

SGOMBERO DELLA NEVE

Le Società della Lega Nazionale Dilettanti non sono tenute, di norma, allo sgombero della neve dai terreni di gioco. Peraltro, laddove particolari esigenze lo imponessero, la Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono disporre lo sgombero della neve, con l'avvertenza che tale sgombero non può essere imposto se la neve è caduta nelle 72 ore precedenti l'inizio della gara, con eccezione delle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, per le quali tale termine è ridotto alle 48 ore precedenti l'inizio della gara.

In proposito, comunque, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno impartire le eventuali disposizioni, da pubblicare sui relativi Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Si ricorda che per le Società non professionistiche e per i tesserati delle società non professionistiche, in base a quanto stabilito dalla Norma Transitoria di cui all'art. 142, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva è in vigore dal 1 Luglio 2021 l'obbligo di dotazione di un indirizzo di posta elettronica certificata.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

Segreteria

COMUNICATO UFFICIALE N. 1 S.G.S. – STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Si comunica che al link <https://www.figc.it/it/giovani/governance/comunicati-ufficiali/> è consultabile il Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico – Stagione Sportiva 2024/2025 ed i relativi allegati.

Le società sono invitate a prenderne buona nota.

OPEN DAY 2024

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina.

A seguito di quanto specificato nel CU SGS n.1 per la s.s. 2023/24 circa i cosiddetti OPEN DAY, a cui si rimandano gli interessati che intendono organizzarli, si comunica che l'elenco degli Open Day regolarmente dichiarati sarà pubblicato a cura della FIGC Settore Giovanile e Scolastico (SGS) del Friuli Venezia Giulia sia sul Comunicato Ufficiale regionale, sia sul sito della FIGC nella pagina del SGS FVG alla voce "comunicazioni" il cui link è il seguente:

<https://www.figc.it/it/giovani/coordinamenti-regionali/mappa-del-territorio/friuli-venezia-giulia/comunicazioni/open-day-20232024/>

Si allega al presente CU l'elenco aggiornato al 08/07/2024

SISTEMA RICONOSCIMENTO CLUB GIOVANILI – CLUB DI 3° LIVELLO S.S. 2023/2024

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina.

A seguito delle Fasi di Controllo compiute per la verifica dei requisiti necessari al riconoscimento dei "Club Giovanili di 3° Livello" per la stagione sportiva 2023/2024, e degli ulteriori approfondimenti, con CU n.208 del 3/7/2024 (clicca [QUI](#)) il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC ha pubblicato l'elenco delle Società riconosciute come "Club Giovanili di 3° Livello" per la stagione sportiva 2023/2024.

Per il Friuli Venezia Giulia sono stati riconosciuti di 3° Livello i seguenti Club:

GORIZIA

ASD FIUMICELLO 2004

ASD UNIONE FRIULI ISONTINA

TRIESTE

ASD SAN LUIGI CALCIO

US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL

PORDENONE

ASD COMUNALE FIUME VENETO BANNIA

UDINE

DONATELLO CALCIO SSD SRL

ASD SS SANGIORGINA

ASD UNION MARTIGNACCO

UDINESE CALCIO SPA

ASD UPC TAVAGNACCO

La FIGC, tramite il Settore Giovanile e Scolastico, al fine di favorire l'attività delle Società che ottengono il riconoscimento e promuovere le iniziative sia di carattere promozionale che educativo, concede l'utilizzo del marchio "CLUB GIOVANILE DI 3° LIVELLO" alle Società aventi diritto, ovvero riconosciute ufficialmente.

Il CU SGS n.208 e le modalità per utilizzare il logo FIGC sono scaricabili dal seguente link: [C.U. n. 218 SGS - Elenco Club Giovanili di 3° Livello 2023-2024 | FIGC](#)

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

Segreteria

ISCRIZIONE AI TORNEI ESORDIENTI, PULCINI, PRIMI CALCI E PICCOLI AMICI – STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Il Consiglio Direttivo ha così stabilito i sottoindicati termini di iscrizione ai Tornei Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici – Stagione Sportiva 2024/2025 per le Delegazioni Provinciali di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone:

TERMINI ISCRIZIONI

Si comunica alle società che l'iscrizione dovrà essere effettuata **entro e non oltre le ore 16.00 dei termini sotto riportati:**

TORNEI 2024/2025	<u>INIZIO ISCRIZIONI</u>	<u>TERMINE PERENTORIO</u>
ESORDIENTI	Giovedì 29 Agosto 2024	Giovedì 12 Settembre 2024
PULCINI	Giovedì 29 Agosto 2024	Giovedì 12 Settembre 2024
PICCOLI AMICI	Giovedì 29 Agosto 2024	Giovedì 12 Settembre 2024
PRIMI CALCI	Giovedì 29 Agosto 2024	Giovedì 12 Settembre 2024

IMPORTI ISCRIZIONI TORNEI ATTIVITA' DI BASE – STAGIONE SPORTIVA 2024/2025:

Per quanto attiene gli importi relativi alle iscrizioni ai sottoelencati Tornei, si rimane in attesa del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. inerente agli Oneri Finanziari – Stagione Sportiva 2024/2025:

- **ESORDIENTI**
- **PULCINI**
- **PICCOLI AMICI**
- **PRIMI CALCI**

MODALITÀ DI GIOCO ATTIVITÀ DI BASE S.S. 2024/2025

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina.

A seguito della pubblicazione del CU n.1 SGS per la s.s. 2024/2025 (clicca QUI) e in conformità ad esso, il Settore Giovanile e Scolastico (SGS) del Friuli Venezia Giulia indica per la s.s. 2024/2025 le seguenti modalità di gioco per le attività delle categorie di base (attività organizzate dalle Delegazioni territorialmente competenti del Friuli Venezia Giulia).

CATEGORIA PICCOLI AMICI E PRIMI CALCI

Categoria	Anno di Nascita	Confronto / Partita	Tempi di Gioco	Dimensioni Campo (m)
Piccoli Amici U6/U7	2018 – 2019 - 2020 (per i nati nel 2019 e 2020, esclusivamente al compimento anagrafico dei 5 anni)	partite 2c2, 3c3 + Giochi di abilità tecnica	3 x 10' + 3 x 10' alternati da attività di gioco	15÷30 x 10÷15
Primi Calci U8/U9	2016 - 2017 (possono partecipare anche i giovani nati nel 2018 che hanno compiuto i 6 anni di età)	Partite 4c4, 5c5 + Proposte pre-gara Multipartite	3 x 10' + 3 x 10'	25÷40 x 12÷25

A fronte di specifiche richieste della società, le Delegazioni potranno suddividere l'attività Primi Calci in 1° anno (per i soli nati nel 2017) e 2° anno (per i soli nati nel 2016)

CATEGORIA PULCINI

Categoria	Anno di Nascita	Confronto / Partita	Tempi di Gioco	Dimensioni Campo (m)
Pulcini 1° anno U10	2015 (possono partecipare anche al max n.3 giovani nati nel 2016 che hanno compiuto 8 anni di età) ¹	Partite 7c7 o 5c5 (var. 6c6) + Proposte pre-gara Multipartite 4° tempo	3-4 x 15'	50÷65 x 35÷45 (25÷40 x 12÷25 in caso di 5c5)
Pulcini Misti U10/U11	2014 e/o 2015 (possono partecipare anche i giovani nati nel 2016 che hanno compiuto 8 anni di età – il numero di nati nel 2016 non potrà superare la metà dei giovani calciatori iscritti in lista) ¹	Partite 7c7 o 5c5 (var. 6c6) + Proposte pre-gara Multipartite 4° tempo	3-4 x 15'	50÷65 x 35÷45 (25÷40 x 12÷25 in caso di 5c5)
Pulcini 2° anno U11	2014 (possono partecipare anche al max n.3 giovani nati nel 2015) ¹	Partite 7c7 (var. 6c6) + Proposte pre-gara Multipartite 4° tempo	3-4 x 15'	50÷65 x 35÷45

NB: il giovane nato nel 2016 e “assicurato” con la Carta Assicurativa della FIGC nella categoria Primi Calci potrà anche giocare nei Pulcini 1° anno o nei Pulcini Misti solo a seguito della sottoscrizione del tesseramento “Pulcini” per la stessa Società per la quale è “assicurato” con la Carta Assicurativa della FIGC.

CATEGORIA ESORDIENTI

Categoria	Anno di Nascita	Confronto / Partita	Tempi di Gioco	Dimensioni Campo (m)
Esordienti 1° anno U12	2013 (possono partecipare anche al max n.3 giovani nati nel 2014 che hanno compiuto i 10 anni di età) ¹	Partite 9c9 o 7c7 (var. 8c8) + Proposte pre-gara Multipartite 4° tempo	3-4 x 20'	60÷75 x 40÷50 (50÷65 x 35÷45 in caso di 7c7)
Esordienti Misti U12/U13	2012 e/o 2013 (possono partecipare anche i giovani nel 2014 che hanno compiuto i 10 anni di età - il numero di nati nel 2014 non potrà superare la metà dei giovani calciatori iscritti in lista) ¹	Partite 9c9 o 7c7 (var. 8c8) + Proposte pre-gara Multipartite 4° tempo	3-4 x 20'	60÷75 x 40÷50 (50÷65 x 35÷45 in caso di 7c7)

Esordienti 2° anno U13	2012 (possono partecipare anche al max n.3 giovani nati nel 2014 che hanno compiuto i 10 anni di età) ¹	Partite 9c9 (var. 8c8) + Proposte pre-gara Multipartite 4° tempo	3-4 x 20'	60÷75 x 40÷50
---------------------------------------	---	---	-----------	---------------

¹ in parziale deroga al CU n.1, che concede tale possibilità alle sole società che dimostrano di avere effettiva necessità di inserire giovani calciatori di età inferiore a quella consentita per completare la rosa.

In base al CU n.1 SGS, si precisa che anche nella s.s. 2024/2025:

1. Un giovane calciatore nato nel 2019 **NON** potrà in nessuna occasione giocare nei Primi Calci, anche se avrà compiuto 6 anni di età;
2. Un giovane calciatore nato nel 2017 **NON** potrà in nessuna occasione giocare nei pulcini, anche se avrà compiuto 8 anni di età;
3. Un giovane calciatore nato nel 2015 **NON** potrà in nessuna occasione giocare negli Esordienti, anche se avrà compiuto 10 anni di età;

Le formazioni, indicate nell'elenco da presentare all'arbitro, possono essere composte da soli bambini, da sole bambine o possono essere anche miste e **non prevedono un numero massimo di iscritti** (come invece avviene nell'attività agonistica)

Come specificato nel CU n.1 SGS per la s.s. 2024/2025 (art. 1.1, lettera a) *Limiti di età per la partecipazione dei calciatori all'attività di base*), la possibilità di utilizzare giovani nati nel 2016 (dopo il compimento dell'ottavo anno di età e previo tesseramento Pulcini) nella categoria Pulcini e i giovani nati nel 2014 (al compimento del decimo anno di età) nella categoria Esordienti è prevista **“qualora fosse necessario”** (CU SGS n.1, pag. 7) per completare la rosa (Allegato n.1, CU n.1 SGS).

Si invitano pertanto le società:

- a fare giocare i giovani nati nel 2016 nella loro categoria di appartenenza, ovvero i Primi Calci;
- a fare giocare i giovani nati nel 2014 nella loro categoria di appartenenza, ovvero i Pulcini;

In particolare, si invitano le società ad utilizzare in maniera limitata i giovani nati nel 2016 nei *Pulcini Misti* e i giovani nati nel 2014 negli *Esordienti Misti*.

In linea con le indicazioni di cui sopra:

- 1) nella s.s. 2024/2025 nei *Tornei Pulcini Misti* il numero di giovani nati nel 2016 non potrà superare la metà dei giovani calciatori iscritti in lista;
- 2) nella s.s. 2024/2025 nei *Tornei Esordienti Misti* il numero di giovani nati nel 2014 non potrà superare la metà dei giovani calciatori iscritti in lista.

Le Modalità di gioco per le categorie di base sono le seguenti:

- **Piccoli Amici U6/U7:** *raggruppamento*, ovvero confronto con 3 o più società; partite 2c2 e/o 3c3 alternate a giochi di abilità tecnica per maggiori dettagli, clicca [QUI](#)

- **Primi Calci U8/U9:** *raggruppamento*, ovvero confronto con 3 o più società;

a) partite 4c4 e/o 5c5

ed inoltre

b) Proposte Pre-Gara (situazioni di gioco 2c2 e 3c3) e/o

c) multipartite;

per maggiori dettagli, clicca [QUI](#)

- Pulcini U10/U11:

a) partite 7c7 o 5c5 (var. 6c6)

ed inoltre

b) proposte pre gara (situazioni di gioco 3c3 e 4c4) e/o

c) 4° tempo e/o

d) multipartite;

per maggiori dettagli, clicca [QUI](#)

- Esordienti U12/U13:

a) partite 9c9 o 7c7 (var. 8c8)

ed inoltre

b) proposte pre gara (situazioni di gioco 4c4 e 5c5) e/o

c) 4° tempo e/o

d) multipartite;

per maggiori dettagli, clicca [QUI](#)

Per eventuali ulteriori dettagli, si rimanda alla *Circolare Attività di Base* di prossima pubblicazione a cura del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

Al fine di ampliare il più possibile le esperienze formative e di partecipazione all'attività proposta dalla FIGC, a tutte le Società di calcio a 11 è data la facoltà di iscrivere ulteriori squadre all'attività di Calcio a 5 delle categorie di base.

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

RISULTATI GARE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

NESSUNA COMUNICAZIONE.

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD, composto da:
avv. Luca De Pauli, presidente,
avv. Andrea Canzian, componente e relatore
avv. Anna Fabbro, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 1.7.2024, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/A), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione.

Deferimento TFT-SD 17/2023-2024 del PROCURATORE FEDERALE a carico di Luigino SANDRIN, Davide FORRESU e SSD SACILESE a r.l.

Con comunicazione a mezzo PEC di data 29.5.2024 - Prot. 29848/661pfi23-24/PM/fda ritualmente inviata agli interessati, il Procuratore Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia:

1.- il sig. Luigino Sandrin, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSD Sacilese a r.l.;

2. – il sig. Davide Forresu, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della SSD Sacilese a r.l.;

2.- la società SSD Sacilese a r.l.;

per rispondere:

1. il sig. Luigino Sandrin, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSD Sacilese a r.l.: della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso consentito al sig. Davide Forresu di contattare il giorno 11.12.2023 il calciatore minore sig. M. M., tesserato per la società ACD Orsago, e per avere consentito allo stesso di incontrare in data 13.12.2023, presso la sede della società dallo stesso rappresentata, il medesimo calciatore al fine di proporgli il tesseramento per la SSD Sacilese a r.l.;

2. Il sig. Davide Forresu, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della SSD Sacilese a r.l.: della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso nell'interesse della società SSD Sacilese a r.l., il giorno 11 dicembre 2023, contattato il sig. M. M., calciatore minore tesserato per la società ACD Orsago, proponendogli il tesseramento per la SSD Sacilese, nonché per avere lo stesso il giorno 13 dicembre 2023, sempre nell'interesse della SSD Sacilese a r.l., incontrato lo stesso calciatore accompagnato dal padre, presso la sede sociale della SSD Sacilese, per convincere gli stessi al già citato tesseramento;

3. la società SSD Sacilese a r.l. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Luigino Sandrin e Davide Forresu, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La convocazione. Il Presidente del T.F.T. Friuli Venezia Giulia tempestivamente notificava agli interessati ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissando la riunione al giorno 19.6.2024.

Il difensore degli incolpati faceva tempestivamente pervenire istanza di differimento, rappresentando personale impedimento a presenziare dovuto a concomitanti e documentati impegni professionali.

Nulla opponendo il rappresentante della Procura Federale, il procedimento veniva aggiornato al 1.7.2024 ore 18.30, sempre in Palmanova (UD), sulla scorta di ordinanza collegiale che disponeva altresì la sospensione dei termini ai sensi dell'art. 38, comma 5 lett. c) del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, applicabile anche ai procedimenti attribuiti alla competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC.

Ciò premesso, all'ora fissata per la nuova convocazione risultavano presenti per i deferiti il sig. Luigino SANDRIN, presidente della SSD Sacilese a r.l., assistito dall'Avv. Nicola Paolini, come da procura in atti. Era altresì presente il dott. Francesco Santoro, collaboratore e praticante dell'Avv. Nicola Paolini.

Risultava collegata da remoto la rappresentante della Procura Federale, Avv. Ilaria Angelini, che nulla opponeva in merito alla presenza del dott. Francesco Santoro all'udienza.

Il dibattimento. Si è proceduto all'apertura del dibattimento nei confronti dei due soggetti incolpati. Viene data la parola all'avv. Paolini, il quale si riporta a quanto già dedotto nelle proprie memorie difensive in atti, ribadendone verbalmente il contenuto.

Viene data la parola alla Procura Federale che, sulla base degli atti di indagine, ribadisce la responsabilità degli incolpati e formula le seguenti richieste:

- per il Sig. Luigino Sandrin, ritenuta la responsabilità per i fatti di cui al deferimento inibizione di mesi 4 (quattro);
- per il Sig. Davide Forresu, ritenuta la responsabilità per i fatti di cui al deferimento inibizione di mesi 6 (sei);
- per la SSD Sacilese arl, ritenuta la responsabilità diretta ed oggettiva per i fatti di cui al deferimento ammenda di euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

Seguono brevi repliche per entrambi.

La motivazione.

Sul punto si richiama preliminarmente quanto espressamente affermato dalla specifica giurisprudenza in materia (definizione già fatta propria da questo Tribunale federale in precedenti circostanze).

Affinché si configuri una attività di "proselitismo" le Sezioni Unite della CFA specificano come si richieda una condotta che si sostanzia – materialmente – in comportamenti che "anche senza assurgere al livello di pressione [...], siano specificamente diretti ad influire sull'altrui volontà e consistenti nel trasmettere all'interlocutore il proprio convincimento circa la bontà della scelta prospettata, ovvero di condotte strumentali al trasferimento degli atleti sia mediante atti di persuasione rilevanti sul piano della concreta incentivazione dell'adesione alla nuova società sportiva, sia prodigandosi in un'opera di promozione finalizzata ad ottenere il favore dei soggetti cui è diretta, che sia sorretta, per attirare il consenso, dalla promessa di vantaggi materiali o professionali, da prospettive di miglioramento della situazione personale e professionale del calciatore fatto oggetto di attenzione, come anche, al contrario, che si avvalga di espressioni denigratorie sull'organizzazione o sulle qualità tecniche della società di provenienza" (CFA, Sez. Un., n. 0101/2023-2024; CFA, Sez. Un., 0083/2022-2023).

I fatti, così come indicati dalla Procura Federale, non sono messi in discussione: appare provato che vi sia stata una telefonata fatta dal sig. Forresu al minore M.M. (con numero di telefono ricevuto dagli ex compagni di squadra dello stesso) chiedendo di poter parlare con il padre.

Si conferma che il padre del minore abbia invece personalmente poi cercato il sig. Forresu, chiedendo di visitare la sede della Sacilese ed i campi di allenamento, cosa che avveniva.

In tale circostanza risulta altresì provato che il sig. Forresu abbia indicato, come unica possibilità per il minore di potersi tesserare con la Sacilese, che lo stesso ottenesse uno svincolo dalla propria squadra di appartenenza (ACD Orsago).

Essendo però scaduti i termini per concedere tale richiesta, il giovane calciatore è rimasto nella propria società di origine.

Evidenziati tali fatti, come espressamente richiamato dalle decisioni emesse nel corso degli ultimi anni dal Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare e dalla Corte D'Appello Federale, va valutato se tali condotte siano da considerarsi quali *"concreta incentivazione" o "atto di persuasione (...) diretti ad influire sull'altrui volontà"*.

Per tale motivo, l'esame degli elementi probatori così come prodotti dalla Procura Federale ed in particolar modo delle dichiarazioni testimoniali, richiedono per il giudicante una precisa individuazione degli elementi necessari affinché la sussistenza del fatto incriminato risulti provata sufficientemente, avuto anche riguardo alla rilevante afflittività delle sanzioni richieste.

La misura di sufficienza probatoria dettata dall'ordinamento sportivo costituisce principio consolidato della giurisprudenza in materia, per il quale deve attestarsi ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio – così come è invece previsto nell'ordinamento penale – "nel senso che è necessario e sufficiente acquisire

– sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti – una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito" (Collegio di garanzia CONI, SS.UU. n. 13/2016; CFA n. 101/2023-2024; CFA n. 24/2022-2023; CFA, SS.UU. n. 034/2022; CFA, SS.UU., n. 105/2020-2021), indizi che devono perciò corrispondere a dati di fatto certi e pertanto non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza.

Nel caso di specie l'attività di raccolta probatoria predisposta dalla Procura Federale appare carente: da un lato la stessa non si è premurata di considerare con la dovuta attenzione il fatto che la deposizione testimoniale del calciatore minorenni sia avvenuta non alla presenza del padre (peraltro parte attiva del contatto con la società Sacilese e di cui sarebbe stato utile raccogliere la testimonianza), ma con la presenza - invero quale soggetto delegato dal genitore - del dirigente della squadra ACD Orsago, co-autore della segnalazione alla Procura Federale.

Dall'altro, la medesima Procura richiama genericamente in capo ai tesserati Sandrin e Forresu anche la violazione dell'art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nulla specificando però in ordine al punto 2, laddove si richiede la specifica indicazione delle "... *disposizioni federali e (...) regolamenti delle Leghe*" che si intendono violati.

Nella fattispecie, seguendo il regolamento di Lega qui non indicato, si sarebbe potuto anche rilevare come la possibilità di svincolo risultasse irrealizzabile, posto che la "finestra" di trasferimento - trattandosi di contatti intervenuti a metà della stagione - si era già chiusa.

Resta pertanto da valutare se il comportamento specifico tenuto dal sig. Forresu consistente:

- nella richiesta di numero telefonico del padre (fatta al calciatore minorenni);
- di un incontro successivo avvenuto presso la sede della SSD Sacilese su richiesta del padre medesimo e in cui genericamente il Forresu prospettava la possibilità di trasferimento del giovane calciatore solo in seguito all'intervenuto svincolo da parte della società di appartenenza,

siano tali da configurare quegli elementi di "*concreta incentivazione*" o "*atto di persuasione (...) diretti ad influire sull'altrui volontà*" che la specifica giurisprudenza federale richiede.

Orbene questo Tribunale ritiene che i comportamenti posti in essere dal sig. Forresu non possano assumere quella ragionevole certezza (richiesta in termini di incentivazione e persuasione) affinché si possa configurare una concreta attività di "proselitismo", trattandosi quelle all'esame di mere informazioni generali, fornite da un collaboratore della società, peraltro su richiesta del genitore del minore, e intervenute in un'unica circostanza.

Né risulta provato che vi siano stati successivi contatti, né tanto meno pressioni per il trasferimento. Escludendo pertanto la responsabilità in capo al Forresu, unico soggetto cui sono stati ascritti i fatti contestati, vengono conseguentemente meno anche le responsabilità collaterali del presidente del sodalizio, sig. Luigino Sandrin, nonché la responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 6 della SSD Sacilese.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD così decide:

- quanto al Sig. Luigino SANDRIN, ritenuti non provati i fatti di cui al deferimento, lo proscioglie dall'addebito a lui ascritto;
- quanto al Sig. Davide FORRESU, ritenuti non provati i fatti di cui al deferimento, lo proscioglie dall'addebito a lui ascritto;
- quanto alla SSD SACILESE a r.l., ritenuti non provati i fatti di cui al deferimento, la proscioglie dall'addebito alla stessa ascritto.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139, co. 2 CGS, pubblici senza indugio la presente decisione, e poiché, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS la comunichi direttamente alla Procura Federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell'art. 53 CGS.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD, composto da:

avv. Luca De Pauli, presidente
avv. Priscilla Bortolin, componente e relatore
avv. Anna Fabbro, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato, nel corso della riunione del 01.07.2024, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/A), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

Deferimento TFT-SD 18/2023-2024 del PROCURATORE FEDERALE a carico di Nicolò CIANI, Giovanni Jader RUGGIA e ASD TORRE (di Tapogliano)

Il deferimento. Con atto del 30 maggio 2024, la Procura Federale ha deferito avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia il sig. Nicolò CIANI, il sig. Giovanni Jader RUGGIA e la società ASD TORRE (di Tapogliano), per le seguenti condotte:

1- il Sig. Nicolò CIANI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato presso la società ASD Torre, per:

a) la violazione del disposto di cui all'art. 4, comma 1, e dell'art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva <<per avere lo stesso, in occasione della gara Torre-Bisiaca disputata il 16.12.2023 e valevole per il girone F del campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2023-2024, proferito nei confronti del calciatore tesserato per la Bisiaca sig. Mbaje Mansaur, le seguenti testuali espressioni: "omissis">>;

2 - il Sig. Giovanni Jader RUGGIA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato presso la società ASD Torre, per:

a) la violazione del disposto di cui all'art. 4, comma 1, e dell'art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva <<per avere lo stesso, negli ultimi minuti di giuoco della gara Torre-Bisiaca disputata il 16.12.2023 e valevole per il girone F del campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2023-2024, in prossimità delle panchine colpito con schiaffi il calciatore tesserato per la Bisiaca sig. Lala Themis>>;

b) la violazione del disposto di cui all'art. 4, comma 1, e dell'art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva <<per avere lo stesso, in occasione della gara Torre-Bisiaca disputata il 16.12.2023 e valevole per il girone F del campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2023-2024, proferito nei confronti del calciatore tesserato per la Bisiaca sig. Mbaje Mansaur, la seguente espressione: "omissis">>;

3 - la società ASD TORRE (di Tapogliano):

a) a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 28, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva <<per avere i propri sostenitori, nel corso della gara Torre-Bisiaca disputata il 16.12.2023 e valevole per il girone F del campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2023-2024, rivolto nei confronti dei calciatori tesserati per la società Bisiaca le seguenti espressioni: "omissis">>;

b) a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva <<per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Nicolò Ciani e Giovanni Jader Ruggia, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione>>.

c)

La convocazione. Pervenuti gli atti alla Segreteria di questo TFT, con decreto del 03.06.2024 è stata fissata l'udienza del 19.06.2024.

Il Presidente della Società deferita ha fatto tempestivamente pervenire istanza di differimento, rappresentando personale impedimento a presenziare dovuto a concomitanti impegni lavorativi.

Nulla opponendo il rappresentante della Procura Federale, il procedimento è stato aggiornato al 1.7.2024 ore 19.00, sempre in Palmanova (UD), sulla scorta di ordinanza collegiale che ha altresì disposto la sospensione dei termini ai sensi dell'art. 38, comma 5 lett. c) del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, applicabile anche ai procedimenti attribuiti alla competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC.

Il dibattimento. Alla riunione del 01.07.2024 dinanzi al TFT è comparsa la Procura Federale in persona dell'Avv. Iaria Angelini, Sostituto Procuratore Federale, nonché per i deferiti i sigg.ri Nicolò Ciani e Giovanni Jader Ruggia, ed il sig. Emiliano Montina, presidente della società ASD Torre.

Il rappresentante della Procura Federale, Avv. Iaria Angelini, preliminarmente richiamando gli esiti delle indagini compiute, concludeva nei seguenti termini:

- quanto al sig. Nicolò Ciani, 10 (dieci) giornate di squalifica (da scontarsi nel campionato di competenza stagione 2024-2025);
- quanto al sig. Giovanni Jader Ruggia, 15 (quindici) giornate di squalifica (da scontarsi nel campionato di competenza stagione 2024-2025);
- quanto alla ASD Torre, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, euro 800,00 di ammenda.

Sentito dal Tribunale, il sig. Montina, dichiarava innanzitutto di essere stato presente alla gara in esame e di avere assistito ai fatti. Evidenziava come nella vicenda l'arbitro fosse stato il soggetto meno tutelato, era impaurito e voleva far fermare la partita. Il sig. Montina riferiva, altresì, che al termine della gara non aveva fatto né articoli sui giornali, né altro, ma si era trattato di una vicenda dove l'ASD Torre aveva subito solo danni: un tesserato della ASD Torre, infatti, aveva avuto diversi punti di sutura. Proseguiva evidenziando come i due calciatori oggi deferiti non avessero fatto assolutamente nulla, affermando che in ogni caso l'accusa non sarebbe neppure verosimile in quanto lo stesso calciatore Giovanni Jader Ruggia è di origine straniera (Colombia). Sulla stampa, peraltro, nulla era stato detto in merito ai presunti episodi di razzismo occorsi durante la gara. Il sig. Montina ipotizzava, dunque, che il caso potesse essere stato "montato" dalla Bisiaca. Concludeva chiedendo, quindi, il proscioglimento di entrambi i deferiti.

Il sig. Ciani, a sua volta, dichiarava di non comprendere per quali ragioni fosse stato deferito, alla luce del fatto che c'era un arbitro, che aveva visto e sentito quanto accaduto. Evidenziava come non ci fossero prove di alcun genere nei suoi confronti. In relazione alla gara, riferiva che il fratello aveva preso dei calci e a sua volta era stato pestato pure lui. Aggiungeva poi di essere stato pesantemente offeso anche durante la partita e di essersi subito estraniato dai fatti accaduti al termine della gara. Il sig. Ruggia ribadiva di avere la madre di origine colombiana e che dunque non avrebbe avuto alcun senso insultare gli avversari.

La motivazione.

In fatto la vicenda trae origine dalle segnalazioni trasmesse dalla Corte Sportiva Territoriale di Appello presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia aventi ad oggetto i comportamenti discriminatori che avrebbero posto in essere alcuni calciatori tesserati per la ASD Torre nonché i sostenitori della società stessa, oltre a fatti violenti accaduti in occasione della gara Torre-Bisiaca disputata il 16.12.2023 e valevole per il girone F del campionato di Seconda Categoria. Nel corso dell'attività inquirente svolta sarebbe stata accertata la condotta a sfondo discriminatorio posta in essere dai sigg.ri Nicolò Ciani e Giovanni Jader Ruggia, calciatori tesserati per la ASD Torre, nonché la condotta a sfondo discriminatorio tenuta da alcuni sostenitori della stessa società nei confronti della squadra avversaria. Inoltre, dagli atti del procedimento sarebbe emerso che il calciatore sig. Giovanni Jader Ruggia, tesserato per la ASD Torre, avrebbe colpito al volto con due schiaffi il calciatore tesserato per la USD Bisiaca ASD, sig. Lala Themì.

Notificato a tutti gli interessati l'avviso di conclusione delle indagini, la Procura Federale disponeva il deferimento dei sigg.ri Nicolò CIANI, Giovanni Jader RUGGIA e della società ASD TORRE per rispondere ciascuno degli addebiti loro rispettivamente ascritti come specificati nei capi di incolpazione sopra trascritti.

Giova, innanzitutto, premettere che il tema della prevenzione e repressione dei comportamenti discriminatori nell'ambito dell'ordinamento sportivo riveste particolare importanza anche in considerazione della rilevanza del fenomeno inclusivo nell'attuale contesto sociale.

Con specifico riferimento alle condotte descritte dall'art. 28 CGS, il legislatore federale ha inteso sanzionare tutte le ipotesi a sfondo discriminatorio di offesa, da intendersi in senso assoluto come danno alla dignità personale, di denigrazione, intesa quale lesione alla reputazione, all'onore e al decoro e, infine, di insulto, da ricondurre alle peculiari modalità di espressione dell'azione discriminatoria.

Sul punto, peraltro, la giurisprudenza ha chiarito che *"dall'esame della disciplina trasfusa nell'art. 28 C.G.S. si evince, allora, che oltre alla necessaria esistenza di una condotta materiale qualificata e tipica sia, altresì, necessaria l'oggettivizzazione data da una percezione certa e diffusa dell'espressione discriminatoria"* (TFN-SD 149 2020/2021; CSA sez. II n. 161/CSA/2021-2022).

Varrà, inoltre, richiamare il principio a mente del quale nei procedimenti di giustizia sportiva il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio previsto nell'ordinamento penale – *"nel senso che è necessario e sufficiente acquisire – sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti – una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito"* (Collegio di garanzia CONI, SS.UU. n. 13/2016; CFA n. 101/2023-2024;

CFA n. 24/2022-203; CFA, SS.UU, n. 034/2022; CFA, SS.UU., n. 105/2020-2021). Tali indizi devono comunque corrispondere a dati di fatto certi e pertanto non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza. A differenza dell'ordinamento penale, quello sportivo, caratterizzato da celerità e informalità, non si basa su un meccanismo probatorio eccessivamente rigoroso; in esso assume un ruolo centrale il libero convincimento del giudice, nei limiti, per quest'ultimo, della coerenza e ragionevolezza argomentative e dell'adeguata aderenza ai fatti.

I deferiti affermano che quanto loro contestato non sia in realtà mai avvenuto, che l'arbitro nulla ha indicato a tal proposito nel referto arbitrale e che la vicenda sia stata "inventata" dall'avversaria Bisiaca.

I fatti contestati sarebbero, dunque, stati rappresentati unicamente dalle persone offese e da alcuni tesserati della Bisiaca uditi in occasione delle indagini.

Si appalesa, quindi, necessario valutare ogni elemento a disposizione, incluse le dichiarazioni di tutti i soggetti uditi sia dalla Procura Federale che da questo Tribunale, al fine di ricostruire con un ragionevole grado di probabilità quanto accaduto.

Ciò posto, si richiama che anche secondo costante giurisprudenza le dichiarazioni della persona offesa possono essere sufficienti a provare il fatto contestato, ma a condizione che sia verificata l'attendibilità intrinseca del suo racconto (CFA n. 58, 2023/2024).

Tuttavia, il parametro di valutazione deve necessariamente formarsi alla luce di quegli indizi gravi precisi e concordanti idonei al raggiungimento del grado di prova richiesto.

Nel caso di specie, non può non tenersi in considerazione che i fatti contestati agli odierni deferiti siano emersi solo in una fase successiva, in occasione delle difese presentate dalla società Bisiaca in fase di reclamo al provvedimento emesso dal Giudice Sportivo ai danni di alcuni tesserati della Bisiaca stessa, in relazione alla gara Torre-Bisiaca disputata il 16.12.2023.

Il referto arbitrale, infatti, nulla riportava in merito alle circostanze oggetto di valutazione odierna; l'arbitro, inoltre, sentito in occasione del citato procedimento avente ad oggetto i fatti compiuti dai giocatori della Bisiaca, aveva confermato quanto scritto nel referto, senza nulla aggiungere rispetto ai fatti oggi in discussione. La Bisiaca, inoltre, non aveva provveduto a segnalare quanto asseritamente avvenuto, se non appunto in fase di reclamo, come poc'anzi richiamato.

Si richiamano, inoltre, le dichiarazioni rese da due tesserati della società Bisiaca, non idonee a conferire alle accuse mosse avverso gli odierni deferiti quel ragionevole grado di certezza necessario ai fini dell'irrogazione di una sanzione. La sig.ra Katia Zini ha, infatti, *inter alia*, dichiarato di non avere dalla panchina percepito gli insulti oggi contestati ai sigg.ri Ciani e Ruggia; mentre il sig. Alessandro Piran ha riferito di non avere udito direttamente le frasi contestate per la confusione della partita.

Da quanto sopra esposto, questo TFT ritiene che non possa ritenersi verificato il presupposto, corrispondente alla ragionevole certezza imposta dall'orientamento giurisprudenziale sopra riportato, per l'attribuzione della responsabilità in capo agli odierni deferiti.

Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene il TFT Friuli Venezia Giulia non provati i fatti di cui al deferimento, con conseguente proscioglimento del sig. Nicolò CIANI, del sig. Giovanni Jader RUGGIA e della società ASD Torre (di Tapogliano) dagli addebiti loro ascritti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD:

- quanto al Sig. **Nicolò CIANI**, ritenuti non provati i fatti di cui al deferimento, lo proscioglie dall'addebito a lui ascritto;
- quanto al Sig. **Giovanni Jader RUGGIA**, ritenuti non provati i fatti di cui al deferimento, lo proscioglie dagli addebiti a lui ascritti;
- quanto alla **ASD TORRE (di Tapogliano)**, ritenuti non provati i fatti di cui al deferimento, la proscioglie dagli addebiti alla stessa ascritti.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139, co. 2 CGS, pubblici senza indugio la presente decisione e ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS lo comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell'art. 53 CGS.

ERRATA CORRIGE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

Pubblicato in Palmanova ed affisso all'albo del C.R. Friuli Venezia Giulia il 12.07.2024.

**Il Segretario
(Silvia Romanin)**

**Il Presidente
(Ermes Canciani)**